

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 giugno 2019, n. 1096

Pianificazioni emergenza Vesuvio e Campi Flegrei. Aggiornamento pianificazione nazionale. Approvazione Protocollo d'intesa e relativo allegato tecnico tra Regione Campania, Regione Puglia e Comuni gemellati di Torre Annunziata, San Sebastiano al Vesuvio e Napoli per la 9^a municipalità di Pianura cui alle Direttive Presidente Consiglio Ministri.

Il Presidente, unitamente al Vice Presidente e Assessore alla Protezione Civile, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Collaboratore tecnico, Sig. Antonio Lanza, dal Funzionario, Ing. Vitantonio Semeraro, e dalla PO Responsabile del Centro Funzionale Decentrato, Ing. Tiziana Bisantino, confermata dal Dirigente del Servizio "Previsione e Prevenzione dei rischi e gestione post emergenza" ing. Pierluigi Loiacono e dal Dirigente della Sezione Protezione Civile, dott. Antonio Mario Lerario, riferisce quanto segue.

Nell'ambito delle attività di competenza del Sistema Nazionale di protezione civile si è provveduto a predisporre attività di studio ed analisi della situazione del rischio vulcanico per Il Vesuvio che hanno portato, nel 1995, alla redazione del primo piano di emergenza nazionale. La pianificazione, in argomento, negli anni, si è arricchita di documenti tecnico scientifici, aggiunte e varianti fino ad arrivare nel 2012 a definire nuovi scenari grazie al contributo della Commissione Nazionale per Piano di emergenza. In particolare, viene individuata la zona da evacuare, che include l'area esposta al pericolo di invasione da flussi piroclastici (zona rossa 1) e l'area ad elevato rischio di collassi delle coperture degli edifici per l'accumulo di ceneri vulcaniche e lapilli (zona rossa 2).

Successivamente, il Gruppo di lavoro nazionale allo scopo istituito, ha approfondito gli studi relativi alla ricaduta di ceneri, avvalendosi dei risultati di diversi lavori e progetti scientifici, e ha così individuato i possibili scenari di riferimento per la definizione della zona gialla, in aggiunta a quella rossa, da evacuare in caso di emergenza.

In conformità con quanto previsto per la maggior parte dei vulcani monitorati sul pianeta, il Piano nazionale prevede i seguenti livelli di allerta: un livello base (verde), un livello di attenzione (giallo), un livello di pre-allarme (arancione) e un livello di allarme (rosso). I quattro livelli di allerta scandiscono il tempo che precede una possibile ripresa di attività eruttiva. Il passaggio da un livello di allerta al successivo corrisponde alla variazione dei parametri (sismicità, deformazione del suolo, composizione dei gas nelle fumarole, ecc.) ordinariamente monitorati, 24 ore su 24, dal sistema di monitoraggio gestito dall'Osservatorio Vesuviano dell'INGV e rappresenta un aumento progressivo della probabilità di riattivazione eruttiva del vulcano.

La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, parte integrante del Sistema nazionale, nella seduta del 30 dicembre 2013, ha provveduto ad informare la Giunta Regionale dello stato di avanzamento dei lavori con iscrizione a verbale avente per oggetto "PRC/COM/2013/00001 Pianificazione nazionale di emergenza per il rischio vulcanico Vesuvio".

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con Direttiva del 14 febbraio 2014 pubblicata in G.U. n. 108 del 12 maggio 2014, ha successivamente provveduto all'aggiornamento della Pianificazione nazionale allora vigente ufficializzando i gemellaggi tra Regione Campania, Comuni campani interessati dalla pianificazione di emergenza e Regioni e Province Autonome presso cui la popolazione verrà trasferita in caso di evento. In questo documento la Regione Puglia viene formalmente gemellata con i Comuni di Torre Annunziata e San Sebastiano al Vesuvio.

Con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 2 febbraio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 75 del 31 marzo 2015 ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2014, sono state emanate le indicazioni inerenti l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della "Zona Rossa" dell'area vesuviana.

Al fine di regolare lo spostamento delle persone da evacuare, è stato elaborato un Piano per l'allontanamento della popolazione ufficializzato con Delibera della Regione Campania n. 8 del 17 gennaio 2017. In tale Piano sono state individuate le "Aree di incontro", i "cancelli" di accesso alla viabilità di allontanamento principale

insieme alle modalità di trasferimento della popolazione della Zona Rossa. Le Regioni e Province Autonome gemellate dovranno poi redigere specifici Piani per il trasferimento della popolazione allontanata dalla Zona rossa per l'accoglienza sul proprio territorio.

Parallelamente alle attività di pianificazione per il rischio vulcanico del Vesuvio, il Dipartimento della protezione civile, di concerto con le competenti componenti del Sistema Nazionale, ha provveduto a svolgere un'ulteriore attività di studio e pianificazione di emergenza per la situazione di rischio dei Campi Flegrei. Al termine delle relative attività di studio, con Deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.193 del 19 agosto 2016 "Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei", è stato formalizzato il gemellaggio della 9ª municipalità "Pianura" del Comune di Napoli con la Regione Puglia.

La citata Direttiva del 14 febbraio 2014, inoltre, dispone che le Regioni e le Province Autonome rendano operativi i gemellaggi mediante specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la Regione Campania ed i Comuni gemellati, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e provvedano ad elaborare specifici piani per il trasferimento e l'accoglienza della popolazione da assistere, considerato altresì che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Commissione speciale Protezione Civile, nella seduta tecnica congiunta con il Dipartimento della Protezione civile del 11 luglio 2013 e, successivamente, nella seduta politica del 19 febbraio 2014, ha approvato definitivamente il metodo per il gemellaggio e l'abbinamento tra i Comuni della Zona rossa e le Regioni e Province autonome ai fini della distribuzione territoriale della popolazione vesuviana in caso di evacuazione.

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 15 aprile 2019, in merito alla pianificazione in argomento, ed in particolare alle attività volte a consentire la firma dei Protocolli d'intesa previsti nelle Indicazioni del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 febbraio 2015, ed al fine di dare efficacia alle attività di pianificazione, di trasferimento e accoglienza della popolazione vesuviana e flegrea, ha previsto di recepire detti protocolli firmati tra le parti nell'ambito della riunione del prossimo 7 giugno 2019 presso la sede della Regione Campania.

Per quanto innanzi esposto

Visti i seguenti atti e le seguenti disposizioni normative:

- la Legge Regionale della Regione Puglia n. 14 del 26 aprile 1988 "Organizzazione della funzione regionale di protezione civile";
- la Legge Regionale della Regione Puglia n. 39 del 19 dicembre 1995 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n.14, concernente "Organizzazione della funzione regionale di protezione civile";
- Il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 concernente il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione della Legge 15 marzo 1997 n. 59", e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 255 del 7 marzo 2005 "L. 225/1992 vigente, D.lgs. n.112/1998 e L.r. n.18/2000. Protocollo d'intesa sulle linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di Protezione Civile";
- la Legge Regionale della Puglia n. 10 del 21 maggio 2008 "Integrazione all'articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14, concernente l'organizzazione della funzione regionale di protezione civile)";
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1762 del 23 settembre 2008 "Istituzione del Centro Operativo Regionale (C.O.R.)";
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2572 del 22 novembre 2011 "Unità regionale di crisi da attivare in caso di calamità naturali o connesse all'attività umana";

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2014 recante "Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio" pubblicata sulla G.U. del 12 maggio 2014;
- la Legge Regionale della Puglia n. 7 del 10 marzo 2014 "Il sistema regionale di protezione civile";
- il Decreto del Capo del Dipartimento del 2 febbraio 2015 recante "Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile inerenti l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della "Zona rossa vesuviana";
- le indicazioni operative emanate dal Capo Dipartimento della Protezione Civile in data 22 aprile 2015 e inerenti "La determinazione dei criteri generali dei Centri Operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza";
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016 recante "Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei", pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016;
- il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante "Codice della protezione civile";
- le "Linee guida per l'aggiornamento delle Pianificazioni comunali di emergenza" in fase di ultimazione ed approvazione da parte della Regione Puglia;
- i verbali delle sedute tecniche e politiche della Commissione Speciale di Protezione Civile relativi alla tematica della pianificazione nazionale per il rischio vulcanico del Vesuvio e dei Campi Flegrei.

Tenuto conto:

- che nello schema di Protocollo d'Intesa e nell'Allegato Tecnico viene istituito per ciascun documento, un Gruppo di Lavoro con rappresentanti della Regione Campania, Regione Puglia e Comuni gemellati di Torre Annunziata, San Sebastiano al Vesuvio e di Napoli per la 9^a municipalità "Pianura";
- che la Regione Puglia è tenuta ad individuare propri rappresentanti qualificati nell'ambito di detti Gruppi di Lavoro con ruoli di "titolare" e "supplente";
- che nello schema di Protocollo d'Intesa viene stabilito che restano a carico dei bilanci ordinari delle singole amministrazioni ed enti i costi connessi con le attività di pianificazione e coordinamento che vanno sviluppate ordinariamente e durante la "Fase operativa I di Attenzione" e che pertanto si rende necessario garantire la copertura di eventuali spese di missione da sostenere nell'ambito delle attività da compiere da parte dei rappresentanti della Regione Puglia nominati nei Gruppi di Lavoro, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, che troveranno copertura nei rispettivi capitoli di Bilancio Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di carattere finanziario sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento, che rientra nelle competenze della stessa ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k) della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n.7.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;


DELIBERA

di prendere atto della relazione di cui in narrativa, che quivi si intende integralmente riportata, e per l'effetto:

- di approvare i modelli di "Protocollo d'Intesa" tra la Regione Campania, la Regione Puglia ed i Comuni campani di Torre Annunziata e San Sebastiano al Vesuvio - che allegati alla presente sub A) e B) ne costituiscono parte integrante - per rendere operativi i gemellaggi di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri "Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio" del 14 febbraio 2014;
- di approvare il modello di "Protocollo d'intesa" tra la Regione Campania, la Regione Puglia ed il Comune di Napoli - municipalità di Pianura, che allegato alla presente sub C) ne costituisce parte integrante, per rendere operativo il gemellaggio di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei" del 24 giugno 2016;
- di autorizzare il Presidente della Giunta, o suo delegato, alla sottoscrizione, secondo la normativa vigente, dei summenzionati protocolli d'intesa e dei relativi allegati tecnici completi delle informazioni relative a Regione Campania, Comuni di Torre Annunziata, San Sebastiano al Vesuvio e Napoli;
- di autorizzare il Dirigente pro-tempore della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia a predisporre atti inerenti e conseguenti richiamati dalle disposizioni normative in materia e dai citati "Protocolli d'intesa";
- di dare atto che la presente non prevede oneri a carico della Regione, e che alla copertura delle spese emergenziali, cui ciascun Ente ed Amministrazione è chiamato a far fronte, si provvede con gli strumenti conseguenti la dichiarazione dello stato d'emergenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel limite delle risorse stanziato e che restano a carico dei bilanci ordinari delle singole Amministrazioni ed Enti i costi connessi con le attività di pianificazione e coordinamento che vanno sviluppate ordinariamente e durante la "Fase operativa I di Attenzione" richiamata dalla pianificazione nazionale vigente;
- di disporre, a cura della Segreteria della Giunta, la pubblicazione del presente atto nel BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Allegati A), B) e C)

I Presenti Allegati A), B) e C) sono composti da n. 16 pagine (inclusa la presente)

Il Dirigente della Sezione Protezione Civile
(Antonio Mario LERARIO)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Antonio Mario Lerario".



MODELLO DI PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

LA REGIONE CAMPANIA**LA REGIONE PUGLIA****IL COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA**

**PER RENDERE OPERATIVI I GEMELLAGGI DI CUI ALLA DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
"DISPOSIZIONI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA PER IL RISCHIO VULCANICO DEL
VESUVIO" DEL 14 FEBBRAIO 2014**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____

tra

la **Regione Campania**, con sede in _____, Via _____ (C.F. _____) - di seguito "*Regione Campania*", nella persona di _____, dott. _____, delegato alla stipula del presente accordo con decreto n. _____ del _____
la **Regione Puglia**, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33 (C.F. 80017210727) - di seguito "*Regione gemellata*", nella persona del Presidente, dott. Michele Emiliano,

e

il **Comune di Torre Annunziata**, con sede in _____, Via _____ (C.F. _____) - di seguito "*Comune*", nella persona del Sindaco, dott. _____,

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile";

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008 concernente: "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze";

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri "Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio" del 14 febbraio 2014 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 12 maggio 2014 - ed in particolare l'art. 2 in cui si dispone che, al fine di garantire l'assistenza alla popolazione dell'area vesuviana cautelativamente evacuata, ciascun comune della Zona rossa è gemellato con una Regione o Provincia Autonoma;

VISTA la Legge Regionale della Regione Puglia n. 14 del 26 aprile 1988 "Organizzazione della funzione regionale di protezione civile";

VISTA la Legge Regionale della Regione Puglia n. 39 del 19 dicembre 1995 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n.14, concernente 'Organizzazione della funzione regionale di protezione civile'";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 255 del 7 marzo 2005 "L. 225/1992 vigente, D.lgs. n.112/1998 e L.r. n.18/2000. Protocollo d'intesa sulle linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di Protezione Civile";

VISTA la Legge Regionale della Puglia n. 10 del 21 maggio 2008 "Integrazione all'articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14, concernente l'organizzazione della funzione regionale di protezione civile)";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1762 del 23 settembre 2008 "Istituzione del Centro Operativo Regionale (C.O.R.)";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2572 del 22 novembre 2011 "Unità regionale di crisi da attivare in caso di calamità naturali o connesse all'attività umana";

VISTA l'iscrizione a verbale della seduta del 30 dicembre 2013 recante "PRC/COM/2013/00001 Pianificazione nazionale di emergenza per il rischio vulcanico Vesuvio";


VISTA la Legge Regionale della Puglia n. 7 del 10 marzo 2014 "Il sistema regionale di protezione civile";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. _____ del _____ "Pianificazioni nazionali di emergenza per rischio vulcanico del Vesuvio e dei Campi Flegrei. Aggiornamento della pianificazione nazionale. Approvazione dei protocolli d'intesa e dei relativi allegati tecnici tra Regione Campania, Regione Puglia e Comuni gemellati";

- (normative di riferimento della Regione Campania e comunali)

VISTO il documento "*Scenari eruttivi e livelli d'allerta per il Vesuvio*" (di seguito "Scenari"), trasmesso al Dipartimento della protezione civile il 13 aprile 2012, redatto dalla Commissione nazionale incaricata di provvedere all'aggiornamento dei piani di emergenza dell'area vesuviana e dell'area flegrea per il rischio vulcanico, nominata con decreto del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile rep. n. 1828 del 18 giugno 2002;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in particolare gli articoli 18 e seguenti, disciplinanti il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici;



VISTO il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 10 gennaio 2000, secondo il quale il trattamento delle informazioni e dei dati necessari alla pianificazione comunale di protezione, compresi i dati sensibili, nonché la comunicazione degli stessi ad altre istituzioni, quali il Dipartimento di protezione civile, le Prefetture, le Regioni e le Province, rientrano nei compiti istituzionali dei Comuni sulla base della vigente legislazione in materia di protezione civile e non richiedono il consenso degli interessati né l'autorizzazione del Garante;

CONSIDERATO che la Regione Campania e il Dipartimento della protezione civile, sulla base del predetto documento, hanno avviato le attività di competenza volte alla revisione del Piano nazionale d'emergenza e alla ridefinizione dei confini della Zona rossa del medesimo Piano, intesa come area da evacuare cautelativamente per salvaguardare le vite umane dagli effetti di una possibile eruzione in quanto ad alta probabilità di invasione di flussi piroclastici e elevato rischio di crolli delle coperture degli edifici per accumuli di depositi di materiale piroclastico;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 250 del 26 luglio 2013, concernente la "Delimitazione della zona rossa 1 e della zona rossa 2 del piano di emergenza dell'area vesuviana. Presa d'atto delle proposte comunali";

CONSIDERATO che la citata direttiva del 14 febbraio 2014 dispone altresì che le Regioni e le Province Autonome rendano operativi i predetti gemellaggi mediante specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la Regione Campania ed i comuni gemellati, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e provvedano ad elaborare specifici piani per il trasferimento e l'accoglienza della popolazione da assistere;

CONSIDERATO altresì, che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Commissione speciale protezione civile, nella seduta tecnica congiunta con il Dipartimento della Protezione civile del 11 luglio 2013 e, successivamente, nella seduta politica del 19 febbraio 2014, ha approvato il metodo per il gemellaggio e l'abbinamento tra i Comuni della Zona rossa e le Regioni e Province autonome ai fini della distribuzione territoriale della popolazione vesuviana in caso di evacuazione;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 2 febbraio 2015 - pubblicato sulla GU n. 75 del 31 marzo 2015 recante "Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile inerenti l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della "Zona rossa vesuviana";

RAVVISATA la necessità di assicurare e garantire un omogeneo e coerente svolgimento delle attività di pianificazione per l'allontanamento, il trasferimento e l'accoglienza della popolazione nello spirito di leale collaborazione che deve contraddistinguere le iniziative e le attività delle pubbliche amministrazioni, soprattutto in un ambito strategico e particolare quale quello della protezione civile;

RITENUTO che sia possibile attuare rapporti di collaborazione e sinergie al fine di addivenire ad una condivisione delle metodologie e degli strumenti necessari per la compiuta attuazione del gemellaggio;

ACQUISITO il parere favorevole del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata Direttiva del 14 febbraio 2014;

DATO ATTO che le attività di cui al presente protocollo d'intesa riguardano eventi di carattere nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile", e per fronteggiare i quali si procederà con le modalità e le risorse previste dall'art. 24 del medesimo decreto legislativo;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1
(Premesse)**

1. Le "premesse" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

**Articolo 2
(Obiettivi)**

1. Con il presente Protocollo d'Intesa si definiscono gli accordi necessari a disciplinare le attività volte a rendere operativo il gemellaggio tra il Comune di Torre Annunziata e la Regione Puglia, ai fini dell'allontanamento, trasferimento ed accoglienza della popolazione del Comune della Zona rossa vesuviana, in caso di ripresa dell'attività vulcanica del Vesuvio, sulla base delle linee guida emanate dal Dipartimento della protezione civile nelle "Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa".

**Articolo 3
(Compiti della Regione Campania)**

1. La Regione Campania si impegna a svolgere le attività espressamente previste nelle "Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa".



2. In particolare la Regione Campania, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, si impegna ad assicurare:
 - la partecipazione alle attività di raccordo conoscitivo e informativo tra amministratori e tecnici delle Amministrazioni;
 - il coordinamento dell'attività per la creazione di standard per lo scambio dei dati.

Articolo 4

(Compiti della Regione Puglia)

1. La Regione gemellata si impegna a svolgere le attività espressamente previste nelle "Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa".
2. In particolare la Regione gemellata, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, si impegna ad assicurare, con modalità individuate anche in successivi documenti attuativi:
 - il recepimento, l'aggiornamento telematico e la gestione dei dati della popolazione, con il coinvolgimento degli uffici competenti;
 - l'accesso ai servizi di base della popolazione ospitata;
 - la promozione di possibili iniziative volte a facilitare l'integrazione della popolazione ospitata nella comunità di accoglienza.

Articolo 5

(Compiti del Comune di Torre Annunziata)

1. Il Comune di Torre Annunziata si impegna a svolgere le attività espressamente previste nelle "Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa".
2. In particolare il Comune di Torre Annunziata, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, si impegna ad assicurare, con modalità individuate anche in successivi documenti attuativi:
 - la trasmissione e l'aggiornamento telematico dei dati anagrafici e delle altre banche dati della popolazione del comune alla Regione gemellata;
 - la trasmissione e l'aggiornamento delle informazioni di carattere sanitario della popolazione del comune alla Regione gemellata, in raccordo con l'Azienda sanitaria competente per territorio;
 - la trasmissione e l'aggiornamento dei dati per la continuità dell'attività scolastica della popolazione del comune alla Regione gemellata, in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale.

Articolo 6

(Compiti di Comune e Regione gemellata)

1. Il Comune e la Regione gemellata, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, provvedono:
 - al raccordo conoscitivo e informativo tramite la programmazione di periodici incontri tra amministratori e tecnici delle Amministrazioni;
 - alla definizione delle modalità di condivisione dei dati.
2. Il Comune e la Regione gemellata, nell'ambito delle attività relative alle modalità di attuazione del trasferimento e accoglienza della popolazione, provvedono altresì:
 - alla predisposizione di uno specifico schema di distribuzione della popolazione del Comune della Zona rossa nel territorio regionale di accoglienza, teso a mantenere unite le comunità esistenti nel comune di partenza;
 - alla predisposizione di Accordi e "gemellaggi" tra le associazioni di volontariato del Comune e della Regione gemellata.

Articolo 7

(Tutela dati personali)

1. Le parti si impegnano a perseguire gli obiettivi del presente protocollo d'intesa nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici.

Articolo 8

(Gruppo di lavoro per il monitoraggio delle attività)

1. Per garantire il corretto e costante svolgimento delle attività previste nel presente Protocollo d'Intesa, è costituito un Gruppo di Lavoro, con funzioni di monitoraggio.
2. Il Gruppo di Lavoro è costituito da un referente designato da ciascuna delle Amministrazioni firmatarie. La partecipazione a tale Gruppo di lavoro è a titolo gratuito.



3. Al termine di ciascun anno il Gruppo di Lavoro redige una sintetica relazione sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da inoltrare ai competenti vertici delle rispettive amministrazioni, segnalando eventuali problemi ed individuando le possibili soluzioni. Detta relazione viene inoltrata per opportuna informazione al Dipartimento della protezione civile.

Articolo 9

(Costi delle operazioni disciplinate dal Protocollo)

1. Alla copertura delle spese emergenziali, a cui ciascun ente ed amministrazione è chiamato a far fronte, si provvede con gli strumenti conseguenti la dichiarazione dello stato d'emergenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel limite delle risorse stanziate.
2. Restano a carico dei bilanci ordinari delle singole amministrazioni ed enti i costi connessi con le attività di pianificazione e coordinamento che vanno sviluppate ordinariamente e durante la Fase operativa I di Attenzione.

Articolo 10

(Entrata in vigore e durata)

1. Il presente Protocollo ha la durata di 5 anni dalla data della stipula, e può essere rinnovato, agli stessi patti e condizioni, previo scambio di corrispondenza tra le parti, entro la scadenza naturale dello stesso.
2. Il presente Protocollo è stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'articolo 15, comma 2 bis della legge 241/90.

Regione Campania

Regione Puglia

Comune di Torre Annunziata



PK
S
K

Allegato tecnico al Protocollo di gemellaggio**Compiti della Regione Puglia**

In riferimento all'art. 4 del protocollo "Compiti della Regione Puglia" si specifica che la Regione garantisce quanto segue:

- o la promozione di protocolli di intesa con le associazioni di categoria, ordini professionali e camere di commercio per valutare eventuali possibilità di inserimento lavorativo della popolazione ospitata;
- o il coinvolgimento dei diversi settori dell'amministrazione regionale a vario titolo competenti;
- o il coinvolgimento del Sistema regionale di protezione civile, con particolare riguardo per le Organizzazioni di volontariato;
- o eventuale supporto tecnico alle attività di pianificazione di emergenza del comune gemellato;
- o l'individuazione di un responsabile per il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente in materia;
- o la possibilità di fungere da "disaster recovery" dei dati anagrafici del Comune gemellato.

Compiti del Comune di Torre Annunziata

In riferimento all'art. 5 del protocollo "Compiti del Comune di Torre Annunziata" si specifica che il Comune garantisce quanto segue:

- o la costituzione di un Nucleo di riferimento tecnico-amministrativo della struttura comunale che possa dare continuità ai propri concittadini, a trasferimento avvenuto nella regione gemellata, al raccordo delle informazioni e delle attività riguardanti il comune di provenienza;
- o l'invio della pianificazione di emergenza di competenza alla Regione gemellata;
- o il coinvolgimento dei diversi settori dell'amministrazione comunale;
- o l'aggiornamento annuale dei dati anagrafici e della banca dati della popolazione (l'aggiornamento andrà comunque previsto per ciascun passaggio di Fase operativa e, in Fase di preallarme, con cadenza mensile), ove non sia presente un sistema informatico di condivisione dei dati in tempo reale del Comune vesuviano nella Regione gemellata;
- o la disponibilità di dati anagrafici che contengano:
 - la popolazione residente suddivisa per genere e classi di età;
 - la popolazione stabilmente dimorante sul territorio comunale, ove il dato sia disponibile;
 - la suddivisione della popolazione per circoscrizioni, quartieri e/o frazioni e/o aree omogenee;
 - la popolazione con attività lavorativa presso strutture pubbliche o strutture private a carattere nazionale (servizi essenziali) etc, ove il dato sia disponibile.

Il trasferimento dei dati sanitari, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, sarà assicurato sulla base dei criteri definiti nell'ambito del Piano del settore sanitario, previsto dalle Indicazioni del Capo del Dipartimento della protezione civile per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza della Zona rossa vesuviana, con il raccordo tra i soggetti competenti delle Amministrazioni regionali. I dati sanitari dovranno indicare la popolazione con speciali necessità in relazione a disabilità, patologie croniche (ad es. sottoposte a specifici protocolli terapeutici, necessità di supporti elettromedicali) o altre situazioni di natura socio-sanitaria (ad es. tossicodipendenza, patologie psichiatriche).

Compiti del Comune e della Regione gemellata

In riferimento all'art. 6 del protocollo "Compiti del Comune e della Regione gemellata" il Comune e la Regione gemellati si impegnano a:

- o definire standard per lo scambio dati;
- o pianificare momenti formativi tra Comune vesuviano e Regione gemellata, in accordo con la Regione Campania, in particolare per gli operatori di protezione civile e delle organizzazioni di volontariato.

Gruppo di lavoro per il monitoraggio delle attività

In riferimento all'art. 8 del protocollo "Gruppo di lavoro per il monitoraggio delle attività" (di seguito Gruppo), le Amministrazioni firmatarie individuano, per le attività di tale gruppo, due rappresentanti qualificati nel settore di protezione civile, di cui uno con funzioni di supplente.

Il Comune e la Regione gemellate si impegnano, in fase ordinaria, a convocare riunioni del Gruppo con cadenza almeno semestrale, invitando se lo ritengono opportuno, rappresentanti di enti e amministrazioni esperti nelle tematiche da discutere e utili ai fini delle attività da svolgere.

La prima riunione del Gruppo sarà convocata dal Comune vesuviano entro 60 giorni dalla firma del protocollo d'intesa. Nell'ambito di tale prima riunione, il Gruppo definirà il regolamento interno e le modalità di convocazione dei successivi incontri.



MODELLO DI PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
LA REGIONE CAMPANIA
LA REGIONE PUGLIA
IL COMUNE DI SAN SEBASTIANO AL VESUVIO
PER RENDERE OPERATIVI I GEMELLAGGI DI CUI ALLA DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
"DISPOSIZIONI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA PER IL RISCHIO VULCANICO DEL
VESUVIO" DEL 14 FEBBRAIO 2014

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____
 tra

la **Regione Campania**, con sede in _____, Via _____ (C.F. _____) - di seguito "*Regione Campania*", nella persona di _____, dott. _____, delegato alla stipula del presente accordo con decreto n. _____ del _____
 la **Regione Puglia**, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33 (C.F. 80017210727) - di seguito "*Regione gemellata*", nella persona del Presidente, dott. Michele Emiliano,

e

il **Comune di San Sebastiano al Vesuvio**, con sede in _____, Via _____ (C.F. _____) - di seguito "*Comune*", nella persona del Sindaco, dott. _____,

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile";

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008 concernente: "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze";

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri "Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio" del 14 febbraio 2014 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 12 maggio 2014 - ed in particolare l'art. 2 in cui si dispone che, al fine di garantire l'assistenza alla popolazione dell'area vesuviana cautelativamente evacuata, ciascun comune della Zona rossa è gemellato con una Regione o Provincia Autonoma;

VISTA la Legge Regionale della Regione Puglia n. 14 del 26 aprile 1988 "Organizzazione della funzione regionale di protezione civile";

VISTA la Legge Regionale della Regione Puglia n. 39 del 19 dicembre 1995 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n.14, concernente 'Organizzazione della funzione regionale di protezione civile'";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 255 del 7 marzo 2005 "L. 225/1992 vigente, D.lgs. n.112/1998 e L.r. n.18/2000. Protocollo d'intesa sulle linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di Protezione Civile";

VISTA la Legge Regionale della Puglia n. 10 del 21 maggio 2008 "Integrazione all'articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14, concernente l'organizzazione della funzione regionale di protezione civile)";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1762 del 23 settembre 2008 "Istituzione del Centro Operativo Regionale (C.O.R.)";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2572 del 22 novembre 2011 "Unità regionale di crisi da attivare in caso di calamità naturali o connesse all'attività umana";

VISTA l'iscrizione a verbale della seduta del 30 dicembre 2013 recante "PRC/COM/2013/00001 Pianificazione nazionale di emergenza per il rischio vulcanico Vesuvio";

VISTA la Legge Regionale della Puglia n. 7 del 10 marzo 2014 "Il sistema regionale di protezione civile";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. _____ del _____ "Pianificazioni nazionali di emergenza per rischio vulcanico del Vesuvio e dei Campi Flegrei. Aggiornamento della pianificazione nazionale. Approvazione dei protocolli d'intesa e dei relativi allegati tecnici tra Regione Campania, Regione Puglia e Comuni gemellati";

- (normative di riferimento della Regione Campania e comunali)

VISTO il documento "Scenari eruttivi e livelli d'allerta per il Vesuvio" (di seguito "Scenari"), trasmesso al Dipartimento della protezione civile il 13 aprile 2012, redatto dalla Commissione nazionale incaricata di provvedere all'aggiornamento dei piani di emergenza dell'area vesuviana e dell'area flegrea per il rischio vulcanico, nominata con decreto del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile rep. n. 1828 del 18 giugno 2002;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in particolare gli articoli 18 e seguenti, disciplinanti il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici;



VISTO il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 10 gennaio 2000, secondo il quale il trattamento delle informazioni e dei dati necessari alla pianificazione comunale di protezione, compresi i dati sensibili, nonché la comunicazione degli stessi ad altre istituzioni, quali il Dipartimento di protezione civile, le Prefetture, le Regioni e le Province, rientrano nei compiti istituzionali dei Comuni sulla base della vigente legislazione in materia di protezione civile e non richiedono il consenso degli interessati né l'autorizzazione del Garante;

CONSIDERATO che la Regione Campania e il Dipartimento della protezione civile, sulla base del predetto documento, hanno avviato le attività di competenza volte alla revisione del Piano nazionale d'emergenza e alla ridefinizione dei confini della Zona rossa del medesimo Piano, intesa come area da evacuare cautelativamente per salvaguardare le vite umane dagli effetti di una possibile eruzione in quanto ad alta probabilità di invasione di flussi piroclastici e elevato rischio di crolli delle coperture degli edifici per accumuli di depositi di materiale piroclastico;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 250 del 26 luglio 2013, concernente la "Delimitazione della zona rossa 1 e della zona rossa 2 del piano di emergenza dell'area vesuviana. Presa d'atto delle proposte comunali";

CONSIDERATO che la citata direttiva del 14 febbraio 2014 dispone altresì che le Regioni e le Province Autonome rendano operativi i predetti gemellaggi mediante specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la Regione Campania ed i comuni gemellati, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e provvedano ad elaborare specifici piani per il trasferimento e l'accoglienza della popolazione da assistere;

CONSIDERATO altresì, che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Commissione speciale protezione civile, nella seduta tecnica congiunta con il Dipartimento della Protezione civile del 11 luglio 2013 e, successivamente, nella seduta politica del 19 febbraio 2014, ha approvato il metodo per il gemellaggio e l'abbinamento tra i Comuni della Zona rossa e le Regioni e Province autonome ai fini della distribuzione territoriale della popolazione vesuviana in caso di evacuazione;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 2 febbraio 2015 - pubblicato sulla GU n. 75 del 31 marzo 2015 recante "Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile inerenti l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della "Zona rossa vesuviana";

RAVVISATA la necessità di assicurare e garantire un omogeneo e coerente svolgimento delle attività di pianificazione per l'allontanamento, il trasferimento e l'accoglienza della popolazione nello spirito di leale collaborazione che deve contraddistinguere le iniziative e le attività delle pubbliche amministrazioni, soprattutto in un ambito strategico e particolare quale quello della protezione civile;

RITENUTO che sia possibile attuare rapporti di collaborazione e sinergie al fine di addivenire ad una condivisione delle metodologie e degli strumenti necessari per la compiuta attuazione del gemellaggio;

ACQUISITO il parere favorevole del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata Direttiva del 14 febbraio 2014;

DATO ATTO che le attività di cui al presente protocollo d'intesa riguardano eventi di carattere nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile", e per fronteggiare i quali si procederà con le modalità e le risorse previste dall'art. 24 del medesimo decreto legislativo;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1
(Premesse)**

1. Le "premesse" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

**Articolo 2
(Obiettivi)**

1. Con il presente Protocollo d'Intesa si definiscono gli accordi necessari a disciplinare le attività volte a rendere operativo il gemellaggio tra il Comune di San Sebastiano al Vesuvio e la Regione Puglia, ai fini dell'allontanamento, trasferimento ed accoglienza della popolazione del Comune della Zona rossa vesuviana, in caso di ripresa dell'attività vulcanica del Vesuvio, sulla base delle linee guida emanate dal Dipartimento della protezione civile nelle "Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa".

**Articolo 3
(Compiti della Regione Campania)**

1. La Regione Campania si impegna a svolgere le attività espressamente previste nelle "Indicazioni per



l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa".

2. In particolare la Regione Campania, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, si impegna ad assicurare:
 - la partecipazione alle attività di raccordo conoscitivo e informativo tra amministratori e tecnici delle Amministrazioni;
 - il coordinamento dell'attività per la creazione di standard per lo scambio dei dati.

Articolo 4

(Compiti della Regione Puglia)

1. La Regione gemellata si impegna a svolgere le attività espressamente previste nelle "Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa".
2. In particolare la Regione gemellata, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, si impegna ad assicurare, con modalità individuate anche in successivi documenti attuativi:
 - il recepimento, l'aggiornamento telematico e la gestione dei dati della popolazione, con il coinvolgimento degli uffici competenti;
 - l'accesso ai servizi di base della popolazione ospitata;
 - la promozione di possibili iniziative volte a facilitare l'integrazione della popolazione ospitata nella comunità di accoglienza.

Articolo 5

(Compiti del Comune di San Sebastiano al Vesuvio)

1. Il Comune di San Sebastiano al Vesuvio si impegna a svolgere le attività espressamente previste nelle "Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa".
2. In particolare il Comune di San Sebastiano al Vesuvio, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, si impegna ad assicurare, con modalità individuate anche in successivi documenti attuativi:
 - la trasmissione e l'aggiornamento telematico dei dati anagrafici e delle altre banche dati della popolazione del comune alla Regione gemellata;
 - la trasmissione e l'aggiornamento delle informazioni di carattere sanitario della popolazione del comune alla Regione gemellata, in raccordo con l'Azienda sanitaria competente per territorio;
 - la trasmissione e l'aggiornamento dei dati per la continuità dell'attività scolastica della popolazione del comune alla Regione gemellata, in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale.

Articolo 6

(Compiti di Comune e Regione gemellata)

1. Il Comune e la Regione gemellata, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, provvedono:
 - al raccordo conoscitivo e informativo tramite la programmazione di periodici incontri tra amministratori e tecnici delle Amministrazioni;
 - alla definizione delle modalità di condivisione dei dati.
2. Il Comune e la Regione gemellata, nell'ambito delle attività relative alle modalità di attuazione del trasferimento e accoglienza della popolazione, provvedono altresì:
 - alla predisposizione di uno specifico schema di distribuzione della popolazione del Comune della Zona rossa nel territorio regionale di accoglienza, teso a mantenere unite le comunità esistenti nel comune di partenza;
 - alla predisposizione di Accordi e "gemellaggi" tra le associazioni di volontariato del Comune e della Regione gemellata.

Articolo 7

(Tutela dati personali)

1. Le parti si impegnano a perseguire gli obiettivi del presente protocollo d'intesa nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici.

Articolo 8

(Gruppo di lavoro per il monitoraggio delle attività)

1. Per garantire il corretto e costante svolgimento delle attività previste nel presente Protocollo d'Intesa, è costituito un Gruppo di Lavoro, con funzioni di monitoraggio.
2. Il Gruppo di Lavoro è costituito da un referente designato da ciascuna delle Amministrazioni firmatarie. La partecipazione a tale Gruppo di lavoro è a titolo gratuito.



3. Al termine di ciascun anno il Gruppo di Lavoro redige una sintetica relazione sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da inoltrare ai competenti vertici delle rispettive amministrazioni, segnalando eventuali problemi ed individuando le possibili soluzioni. Detta relazione viene inoltrata per opportuna informazione al Dipartimento della protezione civile.

Articolo 9

(Costi delle operazioni disciplinate dal Protocollo)

1. Alla copertura delle spese emergenziali, a cui ciascun ente ed amministrazione è chiamato a far fronte, si provvede con gli strumenti conseguenti la dichiarazione dello stato d'emergenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel limite delle risorse stanziare.
2. Restano a carico dei bilanci ordinari delle singole amministrazioni ed enti i costi connessi con le attività di pianificazione e coordinamento che vanno sviluppate ordinariamente e durante la Fase operativa I di Attenzione.

Articolo 10

(Entrata in vigore e durata)

1. Il presente Protocollo ha la durata di 5 anni dalla data della stipula, e può essere rinnovato, agli stessi patti e condizioni, previo scambio di corrispondenza tra le parti, entro la scadenza naturale dello stesso.
2. Il presente Protocollo è stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'articolo 15, comma 2 bis della legge 241/90.

Regione Campania

Regione Puglia

Comune di San Sebastiano al Vesuvio



Allegato tecnico al Protocollo di gemellaggio

Compiti della Regione Puglia

In riferimento all'art. 4 del protocollo "Compiti della Regione Puglia" si specifica che la Regione garantisce quanto segue:

- o la promozione di protocolli di intesa con le associazioni di categoria, ordini professionali e camere di commercio per valutare eventuali possibilità di inserimento lavorativo della popolazione ospitata;
- o il coinvolgimento dei diversi settori dell'amministrazione regionale a vario titolo competenti;
- o il coinvolgimento del Sistema regionale di protezione civile, con particolare riguardo per le Organizzazioni di volontariato;
- o eventuale supporto tecnico alle attività di pianificazione di emergenza del comune gemellato;
- o l'individuazione di un responsabile per il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente in materia;
- o la possibilità di fungere da "disaster recovery" dei dati anagrafici del Comune gemellato.

Compiti del Comune di San Sebastiano al Vesuvio

In riferimento all'art. 5 del protocollo "Compiti del Comune di San Sebastiano al Vesuvio" si specifica che il Comune garantisce quanto segue:

- o la costituzione di un Nucleo di riferimento tecnico-amministrativo della struttura comunale che possa dare continuità ai propri concittadini, a trasferimento avvenuto nella regione gemellata, al raccordo delle informazioni e delle attività riguardanti il comune di provenienza;
- o l'invio della pianificazione di emergenza di competenza alla Regione gemellata;
- o il coinvolgimento dei diversi settori dell'amministrazione comunale;
- o l'aggiornamento annuale dei dati anagrafici e della banca dati della popolazione (l'aggiornamento andrà comunque previsto per ciascun passaggio di Fase operativa e, in Fase di preallarme, con cadenza mensile), ove non sia presente un sistema informatico di condivisione dei dati in tempo reale del Comune vesuviano nella Regione gemellata;
- o la disponibilità di dati anagrafici che contengano:
 - la popolazione residente suddivisa per genere e classi di età;
 - la popolazione stabilmente dimorante sul territorio comunale, ove il dato sia disponibile;
 - la suddivisione della popolazione per circoscrizioni, quartieri e/o frazioni e/o aree omogenee;
 - la popolazione con attività lavorativa presso strutture pubbliche o strutture private a carattere nazionale (servizi essenziali) etc, ove il dato sia disponibile.

Il trasferimento dei dati sanitari, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, sarà assicurato sulla base dei criteri definiti nell'ambito del Piano del settore sanitario, previsto dalle Indicazioni del Capo del Dipartimento della protezione civile per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza della Zona rossa vesuviana, con il raccordo tra i soggetti competenti delle Amministrazioni regionali. I dati sanitari dovranno indicare la popolazione con speciali necessità in relazione a disabilità, patologie croniche (ad es. sottoposte a specifici protocolli terapeutici, necessità di supporti elettromedicali) o altre situazioni di natura socio-sanitaria (ad es. tossicodipendenza, patologie psichiatriche).

Compiti del Comune e della Regione gemellata

In riferimento all'art. 6 del protocollo "Compiti del Comune e della Regione gemellata" il Comune e la Regione gemellati si impegnano a:

- o definire standard per lo scambio dati;
- o pianificare momenti formativi tra Comune vesuviano e Regione gemellata, in accordo con la Regione Campania, in particolare per gli operatori di protezione civile e delle organizzazioni di volontariato.

Gruppo di lavoro per il monitoraggio delle attività

In riferimento all'art. 8 del protocollo "Gruppo di lavoro per il monitoraggio delle attività" (di seguito Gruppo), le Amministrazioni firmatarie individuano, per le attività di tale gruppo, due rappresentanti qualificati nel settore di protezione civile, di cui uno con funzioni di supplente.

Il Comune e la Regione gemellate si impegnano, in fase ordinaria, a convocare riunioni del Gruppo con cadenza almeno semestrale, invitando se lo ritengono opportuno, rappresentanti di enti e amministrazioni esperti nelle tematiche da discutere e utili ai fini delle attività da svolgere.

La prima riunione del Gruppo sarà convocata dal Comune vesuviano entro 60 giorni dalla firma del protocollo d'intesa. Nell'ambito di tale prima riunione, il Gruppo definirà il regolamento interno e le modalità di convocazione dei successivi incontri.



MODELLO DI PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
LA REGIONE CAMPANIA
LA REGIONE PUGLIA
IL COMUNE DI NAPOLI - 9^A MUNICIPALITÀ DI PIANURA

**PER RENDERE OPERATIVI I GEMELLAGGI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
 MINISTRI "DISPOSIZIONI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA PER IL
 RISCHIO VULCANICO DEI CAMPI FLEGREI" DEL 24 GIUGNO 2016**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____
 tra

la **Regione Campania**, con sede in _____, Via _____ (C.F. _____) - di seguito "*Regione Campania*", nella persona di _____, dott. _____, delegato alla stipula del presente accordo con decreto n. _____ del _____
 la **Regione Puglia**, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33 (C.F. 80017210727) - di seguito "*Regione gemellata*", nella persona del Presidente, dott. Michele Emiliano,

e

il **Comune di Napoli**, con sede in _____, Via _____ (C.F. _____) - di seguito "*Comune*", nella persona del Sindaco, dott. _____, per la **9^A municipalità di Pianura**.

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile";

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008 concernente: "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei" del 24 giugno 2016 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016 - ed in particolare l'art. 2 in cui si dispone che, al fine di garantire l'assistenza alla popolazione dell'area flegrea cautelativamente evacuata, ciascun comune della Zona rossa è gemellato con una Regione o Provincia Autonoma;

VISTA la Legge Regionale della Regione Puglia n. 14 del 26 aprile 1988 "Organizzazione della funzione regionale di protezione civile";

VISTA la Legge Regionale della Regione Puglia n. 39 del 19 dicembre 1995 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n.14, concernente 'Organizzazione della funzione regionale di protezione civile'";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 255 del 7 marzo 2005 "L. 225/1992 vigente, D.lgs. n.112/1998 e L.r. n.18/2000. Protocollo d'intesa sulle linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di Protezione Civile";

VISTA la Legge Regionale della Puglia n. 10 del 21 maggio 2008 "Integrazione all'articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14, concernente l'organizzazione della funzione regionale di protezione civile)";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1762 del 23 settembre 2008 "Istituzione del Centro Operativo Regionale (C.O.R.)";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2572 del 22 novembre 2011 "Unità regionale di crisi da attivare in caso di calamità naturali o connesse all'attività umana";

VISTA l'iscrizione a verbale della seduta del 30 dicembre 2013 recante "PRC/COM/2013/00001 Pianificazione nazionale di emergenza per il rischio vulcanico Vesuvio";

VISTA la Legge Regionale della Puglia n. 7 del 10 marzo 2014 "Il sistema regionale di protezione civile";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. _____ del _____ "Pianificazioni nazionali di emergenza per rischio vulcanico del Vesuvio e dei Campi Flegrei. Aggiornamento della pianificazione nazionale. Approvazione dei protocolli d'intesa e dei relativi allegati tecnici tra Regione Campania, Regione Puglia e Comuni gemellati";

_____ (normative di riferimento della Regione Campania e comunali)

VISTO il rapporto finale, trasmesso al Dipartimento della protezione civile il 2 gennaio 2013, redatto dalla Gruppo di lavoro incaricato della definizione dello scenario di riferimento per il piano di emergenza dei Campi Flegrei per il rischio vulcanico, nominato con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile dell'11 maggio 2009;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in particolare gli articoli 18 e seguenti, disciplinanti il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici;



VISTO il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 10 gennaio 2000, secondo il quale il trattamento delle informazioni e dei dati necessari alla pianificazione comunale di protezione, compresi i dati sensibili, nonché la comunicazione degli stessi ad altre istituzioni, quali il Dipartimento di protezione civile, le Prefetture, le Regioni e le Province, rientrano nei compiti istituzionali dei Comuni sulla base della vigente legislazione in materia di protezione civile e non richiedono il consenso degli interessati né l'autorizzazione del Garante;

CONSIDERATO che la Regione Campania e il Dipartimento della protezione civile, sulla base del predetto documento, hanno avviato le attività di competenza volte alla revisione del Piano nazionale d'emergenza e alla ridefinizione dei confini della Zona rossa del medesimo Piano, intesa come area da evacuare cautelativamente per salvaguardare le vite umane dagli effetti di una possibile eruzione in quanto ad alta probabilità di invasione di flussi piroclastici;

VISTA la delibera della Giunta Regionale Campana n. n. 669 del 23 dicembre 2014, concernente "Rischio vulcanico in area Flegrea. Delimitazione della Zona rossa. Presa d'atto delle proposte comunali";

CONSIDERATO che il citato decreto del 24 giugno 2016 dispone altresì che le Regioni e le Province Autonome rendano operativi i predetti gemellaggi mediante specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la Regione Campania ed i comuni gemellati, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e provvedano ad elaborare specifici piani per il trasferimento e l'accoglienza della popolazione da assistere;

CONSIDERATO altresì che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Commissione speciale protezione civile, nella seduta tecnica congiunta con il Dipartimento della Protezione civile del 23 luglio 2015 e, successivamente, nella seduta politica del 11 febbraio 2016, ha approvato il metodo per il gemellaggio e l'abbinamento tra i Comuni della Zona rossa e le Regioni e Province autonome ai fini della distribuzione territoriale della popolazione flegrea in caso di evacuazione;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 2 febbraio 2015 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2015 recante "Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile inerenti l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della "Zona rossa vesuviana" valide, fatti salvi i dovuti adattamenti relativi al territorio, per i Campi Flegrei, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei" del 24 giugno 2016;

RAVVISATA la necessità di assicurare e garantire un omogeneo e coerente svolgimento delle attività di pianificazione per l'allontanamento, il trasferimento e l'accoglienza della popolazione nello spirito di leale collaborazione che deve contraddistinguere le iniziative e le attività delle pubbliche amministrazioni, soprattutto in un ambito strategico e particolare quale quello della protezione civile;

RITENUTO che sia possibile attuare rapporti di collaborazione e sinergie al fine di addivenire ad una condivisione delle metodologie e degli strumenti necessari per la compiuta attuazione del gemellaggio;

ACQUISITO il parere favorevole del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 2 del sopra citato Decreto del 24 giugno 2016;

DATO ATTO che le attività di cui al presente protocollo d'intesa riguardano eventi di carattere nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile", e per fronteggiare i quali si procederà con le modalità e le risorse previste dall'art. 24 del medesimo decreto legislativo;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1
(Premesse)**

1. Le "premesse" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

**Articolo 2
(Obiettivi)**

1. Con il presente Protocollo d'Intesa si definiscono gli accordi necessari a disciplinare le attività volte a rendere operativo il gemellaggio tra il Comune e la Regione gemellata, ai fini dell'allontanamento, trasferimento ed accoglienza della popolazione del Comune della Zona rossa flegrea, in caso di ripresa dell'attività vulcanica dei Campi Flegrei, sulla base delle linee guida emanate dal Dipartimento della protezione civile nelle "Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa".

**Articolo 3
(Compiti della Regione Campania)**

1. La Regione Campania si impegna a svolgere le attività espressamente previste nelle "Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa".



2. In particolare la Regione Campania, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, si impegna ad assicurare:

- la partecipazione alle attività di raccordo conoscitivo e informativo tra amministratori e tecnici delle Amministrazioni;
- il coordinamento dell'attività per la creazione di standard per lo scambio dei dati.

Articolo 4

(Compiti della Regione Puglia)

1. La Regione gemellata si impegna a svolgere le attività espressamente previste nelle "Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa".

2. In particolare la Regione gemellata, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, si impegna ad assicurare, con modalità individuate anche in successivi documenti attuativi:

- il recepimento, l'aggiornamento telematico e la gestione dei dati della popolazione, con il coinvolgimento degli uffici competenti;
- l'accesso ai servizi di base della popolazione ospitata;
- la promozione di possibili iniziative volte a facilitare l'integrazione della popolazione ospitata nella comunità di accoglienza.

Articolo 5

(Compiti del Comune di Napoli - 9^a municipalità di Pianura)

1. Il Comune si impegna a svolgere le attività espressamente previste nelle "Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa".

2. In particolare il Comune, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, si impegna ad assicurare, con modalità individuate anche in successivi documenti attuativi:

- la trasmissione e l'aggiornamento telematico dei dati anagrafici e delle altre banche dati della popolazione del comune alla Regione/PA gemellata;
- la trasmissione e l'aggiornamento delle informazioni di carattere sanitario della popolazione del comune alla Regione/PA gemellata, in raccordo con l'Azienda sanitaria competente per territorio;
- la trasmissione e l'aggiornamento dei dati per la continuità dell'attività scolastica della popolazione del comune alla Regione/PA gemellata, in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale.

Articolo 6

(Compiti del Comune di Napoli - 9^a municipalità di Pianura e della Regione Puglia)

1. il Comune e la Regione gemellata, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, provvedono:

- al raccordo conoscitivo e informativo tramite la programmazione di periodici incontri tra amministratori e tecnici delle Amministrazioni;
- alla definizione delle modalità di condivisione dei dati.

2. Il Comune e la Regione gemellata, nell'ambito delle attività relative alle modalità di attuazione del trasferimento e accoglienza della popolazione, provvedono altresì:

- alla predisposizione di uno specifico schema di distribuzione della popolazione del Comune della Zona rossa nel territorio regionale di accoglienza, teso a mantenere unite le comunità esistenti nel comune di partenza;
- alla predisposizione di Accordi e "gemellaggi" tra le associazioni di volontariato del Comune e della Regione gemellata.

Articolo 7

(Tutela dati personali)

1. Le parti si impegnano a perseguire gli obiettivi del presente protocollo d'intesa nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici.


Articolo 8

(Gruppo di lavoro per il monitoraggio delle attività)

1. Per garantire il corretto e costante svolgimento delle attività previste nel presente Protocollo d'Intesa, è costituito un Gruppo di Lavoro, con funzioni di monitoraggio.

2. Il Gruppo di Lavoro è costituito da un referente designato da ciascuna delle Amministrazioni firmatarie. La partecipazione a tale Gruppo di lavoro è a titolo gratuito.

3. Al termine di ciascun anno il Gruppo di Lavoro redige una sintetica relazione sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da inoltrare ai competenti vertici delle rispettive amministrazioni, segnalando eventuali problemi ed individuando le possibili soluzioni. Detta relazione viene inoltrata per opportuna informazione al Dipartimento della protezione civile.



Articolo 9**(Costi delle operazioni disciplinate dal Protocollo)**


1. Alla copertura delle spese emergenziali, a cui ciascun ente ed amministrazione è chiamato a far fronte, si provvede con gli strumenti conseguenti la dichiarazione dello stato d'emergenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel limite delle risorse stanziate.
2. Restano a carico dei bilanci ordinari delle singole amministrazioni ed enti i costi connessi con le attività di pianificazione e coordinamento che vanno sviluppate ordinariamente e durante la Fase operativa I di Attenzione.

Articolo 10**(Entrata in vigore e durata)**

1. Il presente Protocollo ha la durata di 5 anni dalla data della stipula, e può essere rinnovato, agli stessi patti e condizioni, previo scambio di corrispondenza tra le parti, entro la scadenza naturale dello stesso.
2. Il presente Protocollo è stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'articolo 15, comma 2 bis della legge 241/90.

Regione Campania

Regione Puglia

Comune di Napoli - 9^a municipalità di
Pianura

PK
S
R

Allegato tecnico al Protocollo di gemellaggio**Compiti della Regione Puglia**

In riferimento all'art. 4 del protocollo "Compiti della Regione Puglia" si specifica che la Regione garantisce quanto segue:

- la promozione di protocolli di intesa con le associazioni di categoria, ordini professionali e camere di commercio per valutare eventuali possibilità di inserimento lavorativo della popolazione ospitata;
- il coinvolgimento dei diversi settori dell'amministrazione regionale a vario titolo competenti;
- il coinvolgimento del Sistema regionale di protezione civile, con particolare riguardo per le Organizzazioni di volontariato;
- eventuale supporto tecnico alle attività di pianificazione di emergenza del comune gemellato;
- l'individuazione di un responsabile per il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente in materia
- la possibilità di fungere da "disaster recovery" dei dati anagrafici del Comune gemellato.

Compiti del Comune di Napoli - 9^a municipalità di Pianura

In riferimento all'art. 5 del protocollo "Compiti del Comune di Napoli - 9^a municipalità di Pianura" si specifica che il Comune garantisce quanto segue:

- la costituzione di un Nucleo di riferimento tecnico-amministrativo della struttura comunale che possa dare continuità ai propri concittadini, a trasferimento avvenuto nella regione gemellata, al raccordo delle informazioni e delle attività riguardanti il comune di provenienza;
- l'invio della pianificazione di emergenza di competenza alla Regione gemellata;
- il coinvolgimento dei diversi settori dell'amministrazione comunale;
- l'aggiornamento annuale dei dati anagrafici e della banca dati della popolazione (l'aggiornamento andrà comunque previsto per ciascun passaggio di Fase operativa e, in Fase di preallarme, con cadenza mensile), ove non sia presente un sistema informatico di condivisione dei dati in tempo reale del Comune di Napoli - 9 municipalità di Pianura nella Regione gemellata;
- la disponibilità di dati anagrafici che contengano:
 - la popolazione residente suddivisa per genere e classi di età;
 - la popolazione stabilmente dimorante sul territorio comunale, ove il dato sia disponibile;
 - la suddivisione della popolazione per circoscrizioni, quartieri e/o frazioni e/o aree omogenee;
 - la popolazione con attività lavorativa presso strutture pubbliche o strutture private a carattere nazionale (*servizi essenziali*) etc, ove il dato sia disponibile.

Il trasferimento dei dati sanitari, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, sarà assicurato sulla base dei criteri definiti nell'ambito del Piano del settore sanitario, previsto dalle Indicazioni del Capo del Dipartimento della protezione civile per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza della Zona rossa, con il raccordo tra i soggetti competenti delle Amministrazioni regionali. I dati sanitari dovranno indicare la popolazione con speciali necessità in relazione a disabilità, patologie croniche (ad es. sottoposte a specifici protocolli terapeutici, necessità di supporti elettromedicali) o altre situazioni di natura socio-sanitaria (ad es. tossicodipendenza, patologie psichiatriche).

Compiti del Comune di Napoli - 9^a municipalità di Pianura e della Regione Puglia

In riferimento all'art. 6 del protocollo "Compiti del Comune di Napoli - 9^a municipalità di Pianura e della Regione Puglia" il Comune e la Regione gemellati si impegnano a:

- definire standard per lo scambio dati;
- pianificare momenti formativi tra Comune di Napoli - 9 municipalità di Pianura e Regione gemellata, in accordo con la Regione Campania, in particolare per gli operatori di protezione civile e delle organizzazioni di volontariato.

Gruppo di lavoro per il monitoraggio delle attività

In riferimento all'art. 8 del protocollo "Gruppo di lavoro per il monitoraggio delle attività" (di seguito Gruppo), le Amministrazioni firmatarie individuano, per le attività di tale gruppo, due rappresentanti qualificati nel settore di protezione civile, di cui uno con funzioni di supplente.

Il Comune e la Regione gemellate si impegnano, in fase ordinaria, a convocare riunioni del Gruppo con cadenza almeno semestrale, invitando se lo ritengono opportuno, rappresentanti di enti e amministrazioni esperti nelle tematiche da discutere e utili ai fini delle attività da svolgere.

La prima riunione del Gruppo sarà convocata dal Comune di Napoli - 9^a municipalità di Pianura entro 60 giorni dalla firma del protocollo d'intesa. Nell'ambito di tale prima riunione, il Gruppo definirà il regolamento interno e le modalità di convocazione dei successivi incontri.

